

CASSAZ. SEZ. 1 SENT. 0173 DEL 22/01/74

In tema di liquidazione di compensi ai sensi della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti, affinché possano intendersi eseguite prestazioni riguardanti i particolari costruttivi, deve tenersi presente che questi ultimi non possono ravvisarsi semplicemente in disegni di carattere strutturale facenti parte del progetto esecutivo come tale, ma debbono consistere in disegni a dettaglio successivi al progetto ed integrativi di esso.

Incorre in illecita duplicazione il giudice del merito che, applicando la legge 2 marzo 1949, n.143, riguardante la tariffa professionale degli ingegneri ed architetti, accordi, in tema di aumento del compenso per prestazioni suppletive e per pratiche amministrative, una prima maggiorazione del venticinque per cento per le prime e poi aumento del quaranta per cento per le seconde, la somma così ottenuta, giacché invece, a norma dell'art.13 della legge, al professionista compete un unico aumento sul coacervo dei compensi a percentuale, in misura non superiore al sessanta per cento e, nel sistema della tariffa, i tipi di onorari di cui all'art.2 (a percentuale, a quantità, a vacanza, a discrezione) sono tenuti distinti, con esclusione di eventuali cumuli e duplicazioni di compensi per la stessa prestazione.